

Leggi straniere ed accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

URUGUAY

Legge 15 novembre 1920 sugli infortuni sul lavoro (*Diario Official*, 27 novembre 1920, n. 4427).

CAPITOLO I.

Delle condizioni necessarie per l'applicazione dei principi di questa legge.

Art. 1. — Il padrone che eserciti delle industrie o compia lavori compresi nelle disposizioni della presente legge è responsabile civilmente di tutti gli infortuni che possano capitare ai suoi operai a causa del lavoro o in occasione dello stesso, come viene determinato dai seguenti articoli.

Art. 2. — Agli effetti della presente legge deve intendersi per padrone (patrono) ogni persona, impresa o compagnia che utilizzi il lavoro degli operai qualunque ne sia il numero, e per operaio deve intendersi ogni persona che eseguisca abitualmente e per conto altrui lavori manuali fuori del suo proprio domicilio.

Art. 3. — Gli impiegati, i minori di 21 anni e gli apprendisti sono assimilati agli operai.

Art. 4. — Hanno diritto ad essere indennizzati tutti gli operai vittime di infortuni che siano occupati nelle industrie o lavori qui di seguito menzionati.

A). — Olio (frontoni di). — Costruzione acquedotti. — Arroto-mento (officine per). — Consolidamento (lavori di). — Agricoltura (il personale esposto al pericolo delle macchine). — Acque (imprese di). — Rame (lavori di). — Muratura (lavori di). — Fognature e canali (lavori di). — Alcool (fabbriche di). — Stoviglie in terra cotta (lavori di). — Calzature di corda (fabbriche di). — Anfibi (caccia agli). — Arava (cave di). — Ascensori (addetti agli). — Argille (estrazione e r. anipolazione). — Segherie. — Seghe (fabbriche di). — Asfalto (lavori di). — Asfalto (fabbriche di). — Cantieri. — Alalajes (officine di). — Automobili (riparazioni).

B). — Bilancie (fabbriche di). — Mattoni (fabbriche di). — Ghiaia (estrazione di). — Conduttori di zattere. — Capanne (di ogni genere). — Vernici (fabbriche di). — Bauli (fabbriche di). — Berande (fabbriche di). — Cinematografi (gli operatori). — Magazzini. — Borse

(fabbriche di). — Pompe (fabbriche di). — Pompieri (personale del corpo dei). — Boschi (sfruttamento dei). — Palombari.

C). — Scuderie. — Cavi o fili di trasmissione elettrica (collocamento, riparazioni e costruzioni). — Caffè (pulitura). — Fabbrica di casse. — Caldaie (collocamento e costruzione di). — Calderai. — Calpezione (collocamento di apparecchi per). — Calzature (fabbriche e laboratori di). — Strade (pulitura delle). — Letti di metallo (costruzione di). — Strade (costruzione, riparazione e conservazione di). — Canali (costruzione, riparazione e conservazione di). — Cave di pietra. — Condotti a gas o di acque correnti (collocamento di). — Imprese di caricamento. — Falegnami. — Imprese di affissioni. — Cartolerie. — Cemento (fabbriche di). — Porci (preparazione della carne di). — Birrerie. — Spazzole (fabbriche di). — Vernici (preparazione delle). — Cioccolato (preparazione del). — Sigari e sigarette (manifattura di). — Circhi (personale del servizio interno). — Chiodi (fabbrica di). — Colla (fabbricazione della). — Materassi elastici di vegetale. — Conduttori di veicoli pagati alla corsa o a giornata. — Botteghe di confetterie. — Conserve (fabbriche di). — Costruzioni in generale, navali o terrestri. — Taglio di pietre. — Busti (fabbriche di). — Cuoiami (trattamento dei). — Conciapelli.

D). — Demolizione di edifici. — Depositi di ogni genere. — Disarmo. — Scarico (imprese di). — Distillerie. — Dighe. — Dragamenti. — Droghe (fabbriche e deposito di). — Dolci (fabbrica dei). — *E* Edilizia (tutto il personale impiegato e comunque specializzato). — Elettricità (imprese di). — Ascensori grano. — Installaggio di mercanzie e frutti. — Legatorie di libri. — Scavamenti. — Scope (fabbriche di). — Scultori. — Specialità (fabbrica di). — Pressatori di lana di qualsiasi specie. — Esplosivi (fabbriche e manipolazione di). — Mulini per estrazione di olio. — *F* Fabbriche di alcool; di seghe; di asfalto; di bilancie; di mattoni; di vernici; di berande; di borse; di letti in metallo; di caffè; di calzature; di cemento; di spazzole; di cioccolata; di sigari e sigarette; di chiodi; di colla; di materassi elastici; di conserve; di corregge; di creoline; di droghe; di dolci; di pasta da incollo; di scope; di esplosivi; di gallette e biscotti; di berretti; di guano; di ghiaccio; di materie infiammabili; di saponi; di mosaici; di munizioni; di carta; di profumi; di pittura; di prodotti suini; di rotaie; di stoffe; di soda; di cappelli; di tabacchi; di tessuti; e di vele. — *G* Galponeros. — Gallette e biscotti (fabbriche di). — Bestiame (trasformazione industriale di prodotti del). — Gas (officine ed installazioni). — Berretti (fabbriche di). — Guano (fabbriche di). — *H* Ghiaccio (fabbriche di). — Scuderie (personale operaio). — Lattinerie — Stampi (fabbriche di). — *I* Tipografie. — Materie infiammabili (dove si fabbricano e dove si impiegano industrialmente). — *J* Saponi (fabbriche di). — *L* Laterizi (forni e fabbriche). — Lavanderie

(a vapore). — Liquorerie. — Litografie. — *M*) Legnami opera, sfruttamento, taglio e misuramento). — Macchine (officine con). — Laboratori di marmista. — Mattatori. — Messaggerie (impresa di). — Metalli (lavori in). — Mine. — Mulini. — Motori (impiego di). — Mosaici (fabbriche di). — Mobiglieria (fabbriche, officine). — Stampi (costruzioni di). — Munizioni (fabbriche di). — *P*) Panetterie. — Carta (fabbriche di). — Parafulmini (collocamento, riparazioni e conservazione). — Pavimentazione (costruzioni, conservazioni e riparazioni). — Profumi (fabbriche di). — Pesca (imprese di). — Pesatura (imprese di). — Operai di commercio. — Pietre (lavori in). — Pali (collocamento di). — Pitture (fabbriche di). — Spazzole di piume (fabbriche di). — Porcini (lavori di prodotti). — Pozzi (personale impiegato nel farli). — Ponti (lavori in generale). — *Q*) Prodotti chimici (fabbriche di). — *R*) Reti di trasmissione elettrica. — Raffinerie di zucchero. — Riparazioni di edifici (tutto il personale senza eccezione). — Riparazioni di strade ferrate. — Rotaie (fabbriche di). — Stoffe (fabbriche di). — *S*) Salatori. — Salumi. — Risanamento (lavori di). — Segò (manipolazione del). — Seghe meccaniche (impiego di). — Soda (fabbriche di). — Cappelli (fabbriche di). — Studs (botoni) (il solo personale operaio. — *T*) Tabacchi (fabbriche di). — Sellerie. — Segherie di pietre e marmi. — Tappezzerie. — Teatri (personale operaio di servizio). — Tessuti (fabbriche di). — Telefoni (lavori di). — Telegrafi (lavori di). — Tintorie. — Lavori sottomarini. — Trasporti per acqua e per terra. — Ciurme di navi (escluse quelle da guerra). — Bottai. — Tornerie. — Torni. — *U*) Officine in generale. — *V*) Varamenti di navi. — Vele (fabbriche di). — Strade ferrate. — Vetri (fabbriche e collocamento di).

Le industrie simili a quelle enumerate qui sopra, ed in generale, ogni esercizio di industrie o lavoro che impieghi per il suo funzionamento una forza distinta da quella dell'uomo.

Il Potere Esecutivo potrà, in qualsiasi tempo, aggiungere altre industrie e lavori a quelli compresi in questo articolo.

Art. 5. — La responsabilità si estende ai servizi domestici ed a quelli altri servizi che i padroni facciano prestare agli operai e impiegati negli stabilimenti di loro proprietà.

Art. 6. — L'operaio che lavora per conto di terzi nel suo proprio domicilio non si trova compreso nelle disposizioni della presente legge per il fatto della collaborazione accidentale di uno o più compagni.

Art. 7. — L'operaio protetto dalla presente legge non ha altro diritto contro il padrone, per causa di infortunio sul lavoro, che quello che la stessa legge gli accorda, a meno che l'infortunio sia dovuto a dolo del padrone.

Art. 8. — Le persone comprese nella presente legge, il cui stipendio annuale sia maggiore di settecento cinquanta pesi (750.00) non potranno invocare le disposizioni della stessa per ottenere benefici che

corrispondano ad uno stipendio maggiore della somma anzidetta, la quale, agli effetti legali, resta fissata come massimo.

Art. 9. — Per aver diritto ad indennizzo è necessario che l'infortunio abbia reso impossibile il lavoro all'operaio per più di 7 giorni, contando i feriali, senza pregiudizio dell'assistenza che la presente legge gli accorda.

Art. 10. — L'operaio non perde il diritto all'indennizzo secondo la presente legge, per il fatto che l'infortunio si sia prodotto per sua colpa lieve o grave, o per caso fortuite o forza maggiore, però lo perde nel caso che lo abbia provocato dolosamente.

Quando l'infortunio è dovuto a forza maggiore, estranea al lavoro, il padrone non sarà obbligato ad indennizzarlo; ma se l'operaio lo reclama, deve provare che l'infortunio si è prodotto per la causa suddetta.

In mancanza di detta prova, l'operaio avrà diritto all'indennizzo corrispondente.

Art. 11. — Oltre l'azione che la presente legge gli accorda contro il padrone, la vittima dell'infortunio od i suoi aventi diritto conservano contro i terzi che ne sono stata causa il diritto di reclamare la riparazione del danno causato, secondo le disposizioni del Codice Civile.

Per terzi sono intesi tutte le persone, eccettuato il padrone, i suoi impiegati ed operai.

L'indennizzo che sarà possibile ottenere dai terzi, in virtù del disposto del presente articolo, esonererà il padrone dai suoi obblighi fino alla somma equivalente all'ammontare dei danni riconosciuti.

Nel caso che l'infortunio abbia prodotto la incapacità permanente o la morte dell'operaio, detto indennizzo sarà corrisposto sotto la forma di rendita ed il capitale necessario a costituire la detta rendita sarà depositato nel « Banco de Seguros del Estado ».

L'azione contro i terzi responsabili potrà essere iniziata dal padrone a sue spese ed in nome e vece della vittima o dei suoi aventi diritto. Nel caso che sia iniziata congiuntamente dalla vittima o suoi aventi diritto e dal padrone il deliberato sarà unico, come pure il mandatario sarà lo stesso. Nel caso di intervento del « Banco de Seguros del Estado » avrà la prelazione colui che designi questa istituzione.

Art. 12. — Ogni specie di contratto di lavoro che esoneri il padrone dalla responsabilità degli infortuni che possano accadere o deroghi alle disposizioni della presente legge, è assolutamente nullo.

Art. 13. — Lo Stato, i Governi Departimentali e gli altri enti morali che hanno a proprio carico stabilimenti pubblici, hanno gli stessi obblighi che la presente legge impone al padrone, quando facciano eseguire da persone al loro servizio i lavori enumerati nell'articolo 4 e dovranno assicurare le dette persone al « Banco de Seguros del Estado ».

CAPITOLO II.

Degli indennizzi per infortunio sul lavoro.

Art. 14. — Gli indennizzi originati dagli infortuni sul lavoro, previsti dalla presente legge, sono regolati dalle disposizioni seguenti:

A). — In caso di incapacità temporanea, l'operaio avrà diritto ad un indennizzo giornaliero pari alla metà del salario o della remunerazione che gli era pagata al momento dell'accidente, sempre che l'incapacità sia durata più di una settimana a contare dall'ottavo giorno dopo l'infortunio.

Quando l'incapacità duri più di 30 giorni, l'indennizzo sarà pagato fin dal giorno seguente all'infortunio.

B). — In caso di incapacità parziale permanente, l'operaio avrà diritto ad una rendita vitalizia uguale alla metà della riduzione che l'infortunio abbia causato al suo salario o remunerazione.

C). — In caso di incapacità assoluta permanente, l'operaio avrà diritto ad una rendita vitalizia uguale ai due terzi della sua remunerazione annuale (pensione completa).

Art. 15. — Quando la incapacità parziale permanente non giunga al dieci per cento di riduzione della capacità professionale, non si avrà luogo a rendita.

Art. 16. — L'indennizzo per l'incapacità temporanea cessa al momento della cura completa o consolidamento della lesione. In questo ultimo caso se vi è incapacità permanente verrà stabilito immediatamente l'ammontare della rendita.

Art. 17. — In caso di infortunio che abbia prodotto la morte dell'operaio, agli aventi diritto sarà liquidata una rendita secondo le disposizioni seguenti:

1). — Una rendita vitalizia pari al venti per cento (20 %) del salario o remunerazione annuale per il coniuge sopravvivente non divorziato o separato di corpo, a condizione che il matrimonio sia stato celebrato in precedenza della data in cui occorre l'infortunio.

Quando la rendita sia dovuta al marito, esso vi avrà diritto solo nel caso che dimostri di essere incapace al lavoro.

2). — Una rendita che sarà determinata in base alle disposizioni seguenti per i minori di 16 anni che vivano a carico dell'operaio, qualunque sia il vincolo giuridico che ad esso li unisca, sempre che tal fatto sia debitamente provato. Non sarà necessaria detta prova quando i minori siano figli legittimi o naturali dell'operaio morto.

3). — Si presume che i minori si trovino nelle condizioni di cui al numero precedente, quando sono discendenti o collaterali, fino al terzo grado, dell'operaio morto e convivevano con esso.

A). — La rendita, se i minori hanno padre o madre superstite sarà del 15 per cento del salario annuale se non ve ne è più di uno; del 25 per cento se sono due; del 35 per cento se sono tre; e del 40 per cento se sono quattro o più.

B). — La rendita, se i minori non hanno nè padre nè madre superstiti, potrà elevarsi al 20 per cento del salario annuale per ognuno di essi.

Art. 18. — Il coniuge superstite perderà ogni diritto alla rendita se contrarrà nuovo matrimonio. In tal caso riceverà per completo e definitivo indennizzo l'importo di 2 annualità.

Perderà ogni diritto alla rendita o all'indennizzo se tralascerà di tenere buona condotta.

Art. 19. — La rendita annuale che si accorda conformemente all'articolo 17 alle persone in esso menzionate, non potrà in nessun caso eccedere i due terzi del salario annuale. Se la somma delle rendite eccedesse i due terzi di detto salario, ognuna di esse sarà ridotta proporzionalmente di guisa che tutte insieme non eccedano le somme fissate come rendite complete.

Art. 20. — Nel caso in cui l'operaio vittima dell'infortunio non abbia alcun beneficiario di quelli compresi nell'articolo 17, gli ascendenti che vivevano a sue spese avranno diritto ad una rendita vitalizia immediata equivalente al dieci per cento del salario annuale per ognuno di essi, non potendosi eccedere la somma totale di rendita del trenta per cento del salario annuale.

Se si producesse un eccesso, sarà fatta la riduzione secondo quanto dispone l'articolo 19.

Art. 21. — Le rendite di indennizzo per infortuni di lavoro saranno basate civilmente e non saranno nè cedibili nè sequestrabili.

Art. 22. — Saranno a carico del padrone anche le spese di assistenza e di sepoltura dell'operaio vittima dell'infortunio del lavoro. Le spese di sepoltura non eccederanno in nessun caso quaranta pesi.

La gratuità delle cure mediche e farmaceutiche comprende anche gli accessori necessari per garantire il buon risultato del trattamento o mitigare le conseguenze delle lesioni.

Art. 23. — L'azione per indennizzo si prescrive 12 mesi dopo che l'infortunio è occorso.

CAPITOLO III.

Regole speciali per determinare l'ammontare degli indennizzi.

Art. 24. — La rendita dovrà calcolarsi prendendo per base la retribuzione annuale che la vittima dell'infortunio ha ricevuto a titolo di paga o di salario durante l'ultimo anno di sua permanenza nello stabilimento.

Art. 25. — Se l'operaio non è stato occupato nello stabilimento per un anno anteriormente all'infortunio, l'indennizzo sarà determinato prendendo per base la retribuzione annuale che hanno ricevuto gli operai della stessa categoria nello stesso stabilimento o altri simili vicini o prossimi.

Nel caso in cui questa determinazione non fosse possibile, si moltiplicherà per trecento il salario medio che ha ricevuto l'operaio durante la sua permanenza nello stabilimento.

Art. 26. — Gli apprendisti e gli operai minori di ventun anno che non godono di retribuzione o quando essa sia inferiore a quella degli altri operai ordinari, avranno diritto in caso di incapacità permanente ad un indennizzo che sarà calcolato prendendo come base il prodotto della moltiplicazione per trecento del salario più basso degli operai ordinari validi impiegati nello stesso stabilimento o in stabilimenti analoghi della stessa località.

Per operaio ordinario valido si intende colui, che goda della pienezza delle sue attitudini professionali, senza costituire una specializzazione nel suo genere.

Trattandosi di incapacità temporanea di operai minori di età, l'ammontare dell'indennizzo sarà calcolato prendendo per base il salario reale dell'operaio vittima dell'infortunio.

Art. 27. — Se l'operaio lavorerà a cottimo, il calcolo del salario annuale sarà fatto moltiplicando per trecento il salario quotidiano medio dell'operaio nell'ultimo trimestre anteriore all'infortunio.

Nel caso in cui tale determinazione non fosse possibile, si prenderà come base il salario ordinario degli operai validi.

Art. 28. — L'operaio, che anteriormente all'infortunio era affetto da un vizio o difetto fisico che lo rendeva parzialmente incapace al lavoro, avrà diritto ad una rendita eguale alla metà della riduzione che avrebbe subito il suo salario in conseguenza dell'infortunio o ai due terzi del salario ordinario degli operai validi delle industrie affini del luogo, se per la stessa causa fosse restato assolutamente e permanentemente inabile al lavoro.

Art. 29. — Se nell'industria o nel lavoro alla quale appartiene l'operaio si tiene abitualmente in conto per retribuzione le gratificazioni o regalie che esso percepisce dal padrone o dai clienti, queste gratificazioni e queste regalie dovranno essere prese in considerazione per stabilire il salario di base, salvo il caso in cui dette gratificazioni fossero puramente accidentali.

Art. 30. — Per salario si intende, agli effetti della presente legge, la retribuzione che l'operaio riceve dal padrone per il suo lavoro. Per fissare il salario che l'operaio, in tutto od in parte, non percepisce in denaro, ma in alimenti, in uso di abitazione, od in altra forma qualsiasi si computerà la detta retribuzione in base alla metà del suo valore nella località.

Art. 31. — Ogni controversia originata dalla fissazione del salario di base, sarà risolta dal Giudice nel termine di giorni 10, previe informazioni dell'« Oficina Nacional del Trabajo ». Sarà risolta con giudizio separato e senza attendere la risoluzione delle altre questioni che possano essere discusse.

CAPITOLO IV.

Dal procedimento in caso di infortunio.

Art. 32. — Qualsiasi infortunio che cagioni all'operaio un'inabilità al lavoro maggiore di tre giorni, dovrà essere denunciata dal padrone prima del quinto giorno, compresi la domenica ed i giorni festivi, al Giudice di Pace della sezione dove l'infortunio è occorso.

Art. 33. -- L'operaio vittima dell'infortunio o i suoi rappresentanti potranno denunziarlo allo stesso magistrato nel termine perentorio di quindici giorni.

Art. 34. — Se, passati quindici giorni, da quello in cui occorre l'infortunio, l'operaio non ha ripreso il proprio lavoro, il padrone è obbligato a presentare al Giudice di Pace a cui fu fatta la denuncia, un certificato medico che indichi lo stato della vittima, le conseguenze probabili dell'infortunio e l'epoca approssimativa in cui si potrà conoscere il risultato definitivo.

Art. 35. — La denuncia deve indicare il nome e domicilio del padrone, il luogo nel quale è situato lo stabilimento, l'ora in cui avvenne l'infortunio, la sua natura, le circostanze in cui avvenne il fatto, la natura delle lesioni; il nome, domicilio, età e stato civile della vittima ed il nome e domicilio dei testimoni che siano stati presenti ai fatti o siano a conoscenza di essi.

Art. 36. — Immediatamente dopo la presentazione della denuncia, il Giudice di Pace farà un'inchiesta sommaria, interrogando la vittima, se il suo stato lo permette, il padrone ed i testi. Farà i sopralluoghi necessari, otterrà le informazioni tecniche ed esplorerà tutte le indagini che crederà del caso.

In caso di morte ed a richiesta della parte interessata, ordinerà che si faccia l'autopsia nel termine di 48 ore.

Art. 37. — Il Giudice di Pace dovrà fare accertamenti:

A). — Circa la causa, natura e circostanze dell'infortunio.

B). — Circa le vittime causate dall'infortunio, circa il luogo dove si trovano e circa il luogo e data della loro nascita.

C). — Circa la natura delle lesioni.

D). — Circa le persone comprese negli articoli 17 e 20 della presente legge, le quali in caso di morte dell'operaio si considerino in diritto ad avere indennizzo; così come la data e luogo della loro nascita chiedendo all'Ufficio di Stato Civile i certificati corrispondenti che saranno rilasciati gratuitamente.

E). — Circa il salario giornaliero ed annuale delle vittime dell'infortunio.

F). — Nel caso si tratti di apprendisti o di operai minori di età si informerà ancora del salario degli operai ordinari validi impiegati nello stesso stabilimento od in altri simili della stessa località.

Art. 38. — L'inchiesta sommaria sarà fatta con l'intervento delle parti interessate le quali potranno sollecitare i provvedimenti che considerino necessari.

Art. 39. — Nei litigi e contestazioni che abbiano luogo tra il padrone e la vittima dell'infortunio od i suoi aventi diritto sarà competente ed in prima istanza il Giudice «Letrado» Dipartimentale al quale invierà l'inchiesta sommaria il Giudice di Pace della sezione nella quale si è prodotto l'infortunio.

La sentenza sarà appellabile davanti al Tribunale degli appelli la cui sentenza costituirà cosa giudicata.

Il ricorso in appello sarà ammesso solamente con effetto devolutivo.

Art. 40. — Il procedimento da seguirsi in questi giudizi ed in tutte le controversie che possano sorgere a motivo dell'applicazione di questa legge sarà quello stabilito dal Codice di Procedura Civile per le azioni possessorie.

Art. 41. — Se le parti sono d'accordo, il Giudice di Pace emanerà una deliberazione che sarà sottoscritta dagli interessati, la quale determinerà la natura dell'infortunio e l'indennizzo che compete alla vittima. L'accordo non avrà alcun valore se ad esso non abbia preso parte l'avvocato «letrado» dell'Ufficio Nazionale del Lavoro, il quale dovrà inoltre firmare la deliberazione, o il rispettivo Agente Fiscale, qualora il fatto si fosse prodotto fuori della Capitale.

Nel caso in cui la vittima dell'infortunio risieda fuori della Capitale del Dipartimento, il Fiscale potrà designare il proprio rappresentante.

Art. 42. — Si farà risaltare del pari nell'atto che contiene l'inchiesta sommaria se non vi sia stato luogo ad indennizzo o se la vittima abbia ricevuto tutto quanto le competeva, e se abbia riacquistata la capacità fisica.

Art. 43. — In caso di morte avvenuta in seguito all'infortunio e dopo la fissazione dell'indennizzo, come pure nei casi di aggravamento o attenuazione dell'inabilità della vittima, potrà questa od i suoi aventi diritto, come pure il padrone, sollecitare la revisione del giudizio che stabilì la natura dell'infortunio e l'ammontare dell'indennizzo.

Questa azione di revisione potrà solamente intentarsi entro un anno dalla data della sentenza definitiva o dell'accordo delle parti innanzi al Giudice di Pace, e potrà essere sanzionata tutti gli anni fino a quando la incapacità sofferta sia dichiarata definitiva.

Il procedimento da seguirsi sarà quello delle azioni possessive e l'azione sarà di competenza del « Giudice Letrado Compartamental ».

Intentata dagli aventi diritto avrà per oggetto di sostituire le obbligazioni che impone al padrone l'art. 14 con quelle che gli impone l'art. 17.

Intentata dall'operaio avrà per oggetto l'ottenere un aumento di pensione, ed intentata dal padrone quello di ottenere una diminuzione od esonero degli oneri impostigli dalla primitiva sentenza o dall'accordo concluso innanzi al Giudice di Pace.

CAPITOLO V.

Disposizioni tendenti a garantire il pagamento degli indennizzi.

Art. 44. — I crediti della vittima o degli aventi diritto relativi alle spese di assistenza ed agli indennizzi godono del privilegio dello inciso 4° dell'art. 3269 del Codice Civile e art. 1706, inciso 4° del Codice di Commercio.

Art. 45. — Se il padrone proverà, per mezzo della polizza rispettiva, che ha assicurato i suoi operai sul « Banco de Seguros del Estado » non potrà esser citato da essi a causa degli infortuni previsti dalla presente legge.

In tal caso l'operaio avrà solamente diritto di azione contro il « Banco de Seguros del Estado ».

Art. 46. — « El Banco de Seguros del Estado » nei rischi che prende a proprio carico, si sostituirà al padrone in tutti i diritti ed obblighi risultanti dalla presente legge e potrà esser responsabile verso lo stesso quando non abbia rispettato le leggi e regolamenti vigenti per prevenire gli infortuni sul lavoro.

Art. 47. — Il padrone che non si sia valso della facoltà di esonerarsi della responsabilità che deriva dal rischio professionale, per mezzo dell'assicurazione, secondo le disposizioni della presente legge, sarà obbligato a depositare sul « Banco de Seguros del Estado » il capitale corrispondente alla rendita od alle rendite addebitate, entro i due giorni dalla data dell'accordo delle parti avanti il « Giudice di Pace » o della sentenza esecutiva. Il deposito del capitale potrà essere preteso dall'interessato o dallo Stato, seguendo la procedura del giudizio esecutivo.

Art. 48. — Il capitale che rappresenta il valore delle rendite sarà calcolato in conformità delle tavole del « Banco de Seguros del Estado ».

Art. 49. — Le inchieste sommarie, come pure tutti i gradi dei giudizi che saranno iniziati con il compimento della presente legge, saranno completamente gratuiti per l'operaio patrocinato dal « Asesor Letrado de la Ofecina Nacional del Trabajo ».

L'operaio sarà finalmente esonerato dal pagamento dell'imposta di carta bollata potendo concedere autorizzazioni (procura) al funzionario pubblico che lo rappresenta in giudizio, mediante una semplice lettera, la firma della quale sarà vidimata innanzi all' « Actuario » nell'atto di presentazione della stessa.

Nel caso che l'operaio sia stato condannato per simulazione di infortunio, o per averlo provocato intenzionalmente, non godrà per il futuro del detto beneficio.

Art. 50. — L' « Oficina Nacional del Trabajo » consiglierà l'operaio e gli procurerà i formulari degli scritti od esposizioni che deve presentare alle autorità giudiziarie per ottenere i diritti che gli accorda la presente legge. Nel caso che siano suscitate delle controversie che rendano necessario l'intervento di un avvocato per la difesa dei diritti dell'operaio, l' « Oficina Nacional del Trabajo » provvederà. Viene perciò creato l'ufficio di avvocato della « Oficina Nacional del Trabajo » i cui incarichi saranno regolati dal Potere Esecutivo entro gli obblighi segnati dalla presente legge. L'onorario mensile dell'avvocato sarà di pesos 150 e la sua nomina sarà di spettanza del Potere Esecutivo.

In provincia e finchè non siano designati funzionari specialmente incaricati dallo stesso *asesoramiento* (incarico di consigliere) la difesa dell'operaio sarà a carico degli Agenti Fiscali.

Art. 51. — L'operaio potrà rivolgersi direttamente contro l'assicuratore, secondo l'articolo 1256 del Codice Civile.

CAPITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 52. — Ogni padrone che assuma operazioni nelle quali si impiegano operai e che per qualsiasi ragione non si trovi compreso nelle disposizioni della presente legge, potrà garantirsi dai disposti di essa iscrivendosi in un registro che all'uopo sarà aperto nell' « Oficina Nacional del Trabajo ».

L'iscrizione è revocabile e resterà senza effetto se il padrone si presenta ad annullarla innanzi al detto Ufficio, però in questo caso rimarranno in vigore gli obblighi contratti durante il periodo di iscrizione.

Art. 53. — I Giudici di Pace invieranno tutti i mesi all' « Oficina Nacional del Trabajo » note circostanziate delle inchieste fatte in seguito ad infortuni sul lavoro, dei loro risultati e dei giudizi ai quali le dette inchieste abbiano dato luogo.

Art. 54. — Pagherà da 25 a 100 pesi di multa il padrone che essendo a conoscenza di un infortunio che si è prodotto, essendo la vittima uno dei suoi operai protetto dalla presente legge, non faccia la denuncia relativa innanzi al Giudice di Pace.

In caso di recidiva la multa potrà essere elevata fino a 600 pesi.

Art. 55. — Il padrone che nasconda o adulteri l'ammontare del salario dei suoi operai, sarà colpito di una multa da 100 a 2000 pesi secondo quanto dispone l'articolo 36 del Codice Penale.

L'operaio che riceve una rendita per inabilità permanente, sarà obbligato a dichiarare mensilmente per iscritto, innanzi al « Banco de Seguros del Estado » i luoghi dove lavora ed il salario o retribuzione che riceve. Ogni falsa dichiarazione in questo senso sarà causa sufficiente affinché la rendita cessi.

Art. 56. — I medici de « la Asistencia Publica » e quelli del « Servicio Publico » saranno obbligati a consigliare le autorità giudiziarie ed amministrative od il « Banco de Seguros del Estado » sempre che lo richiedano, in tutte le questioni medico-legali che abbiano attinenza alla presente legge.

Art. 57. — Ogni divergenza di carattere personale che possa sorgere rispettivamente all'importanza dei danni ed alle loro probabili conseguenze nei limiti di questa legge, sarà sottoposta ad arbitro professionale, secondo gli articoli 533 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 58. — Le persone protette dalla presente legge avranno diritto alla rendita solamente se risiedono nel territorio della Repubblica quando l'infortunio si è prodotto e mentre vi permangono. Se si assenteranno perderanno il diritto alla rendita ricevendo per indennizzo totale l'ammontare corrispondente a 3 annualità.

Art. 59. — Questa legge non si applica alle infermità professionali.

Art. 60. — Il padrone che secondo la presente legge abbia assicurato i propri operai contro gli infortuni del lavoro sul « Banco de Seguros del Estado » sarà dispensato dalle formalità di procedura stabilite nella stessa legge per i casi di accidente, sempre che dia avviso del sinistro negli Uffici della detta istituzione entro le 48 ore, in Montevideo, o diriga una lettera raccomandata dalla provincia nello stesso termine. Il « Banco » provvederà per la relativa richiesta.

Art. 61. — L'operaio che abbia subito lesioni, assicurato sul « Banco de Seguros del Estado » sarà obbligato a sottomettersi alla cura che detta istituzione somministra o disponga in ciascun caso, a meno che vi provvede a sue spese, da sè stesso o per mezzo delle società di mutuo soccorso, rimanendo integro, in questo caso, il diritto del Banco a controllare l'andamento delle lesioni.

I servizi dell' « Asistencia Publica Nacional » saranno gratuiti per il Banco.

Art. 62. — Gli Ispettori del « Banco de Seguros del Estado », della « Oficina Nacional del Trabajo » ed i funzionari designati dal P. E. avranno libero accesso in tutti i luoghi di lavoro per assicurare l'adempimento delle disposizioni circa le prevenzioni degli infortuni

Art. 63. — Gli operai assicurati sul « Banco de Seguros del Estado » che dipendano dalla Pubblica Amministrazione, non riceveranno dalla stessa, quando si trovino in cura, per incapacità temporanea e mentre questa duri, altra retribuzione che quella fissata dalla presente legge.

Art. 64. — Le somme ricavate dalle multe applicate in relazione alla presente legge, e l'ammontare dei salari corrispondenti agli operai della Pubblica Amministrazione che questa ritenga in virtù di quanto dispone l'articolo antecedente, saranno destinati ad aumentare i mezzi dell' « Asistencia Publica Nacional ».

CAPITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 65. — Questa legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua promulgazione da parte del Potere esecutivo.
